



Aggiornato al 21/10/2016

FOGLIO INFORMATIVO

Conto Credem Conto Più'

Conto corrente destinato ai seguenti profili di cliente tipo:

Giovani, famiglie con operatività bassa, famiglie con operatività media, famiglie con operatività elevata, pensionati con operatività bassa, pensionati con operatività media

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Indirizzo della sede legale	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
Numero di fax	Fax:+39 0522 433969
Sito internet	www.credem.it
Indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel
Email
Qualifica
Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Il conto "**Credem Conto Più'**" è un conto corrente promozionale per 12 mesi riservato ai nuovi Clienti Consumatori (per "Nuovi Clienti" si intendono tutti i Consumatori che non hanno in essere o hanno chiuso da più di 18 mesi il Conto corrente in Credem - anche cointestato), ideale per chi desidera usufruire per un anno di un'alta remunerazione delle giacenze e di un conto a condizioni favorevoli. Offerta valida fino al **31/12/2016**. Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso. Trascorsi 12 mesi dall'apertura del conto "Credem Conto Più'", alcune condizioni economiche saranno modificate, così come di seguito specificato nella sezione "Condizioni successive al periodo promozionale".



Aggiornato al 21/10/2016

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.credem.it e presso tutte le filiali della banca.



Aggiornato al 21/10/2016

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Conto Credem Conto Piu' Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

Profilo		Sportello	Online
- giovani	(164)	EUR 22,30	EUR 10,40
- famiglie con operativita' bassa	(201)	EUR 13,13	EUR 0,00
- famiglie con operativita' media	(228)	EUR 24,79	EUR 0,00
- famiglie con operativita' elevata	(253)	EUR 28,38	EUR 0,00
- pensionati con operativita' bassa	(124)	EUR 11,95	EUR 0,00
- pensionati con operativita' media	(189)	EUR 25,97	EUR 0,00

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di € 34,20 annui, obbligatoria per legge, secondo modalità e condizioni dalla stessa definite, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it.

COS'E' L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

L'affidamento in conto corrente è un'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro. Il cliente ha la facoltà di addebitare il conto corrente fino alla cifra concordata quindi oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Ipotesi	TAE
Si assume un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e riferito ad una durata pari a 3 mesi. Il TAE comprende il TAN (*), la commissione di disponibilità fondi (ove contrattualmente prevista) e i costi per operazione legati al prelievo ed al rimborso del credito (ove contrattualmente previsti).	16,032 %

(*) il Tasso Annuo Nominale considerato e' pari a quello indicato nella sezione "FIDI E SCONFINAMENTI"



Aggiornato al 21/10/2016

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo**.

Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"** e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

VOCI DI COSTO - SPESE FISSE

GESTIONE LIQUIDITA'	decorrenza
- SPESE PER L'APERTURA DEL CONTO (applicabile solo in caso di variazione della tipologia del conto corrente)	EUR 0,00
- canone mensile	EUR 10,00
Il canone verrà rimborsato qualora - al momento dell'addebito del canone in conto corrente - risultino sottoscritti, da parte di uno o più degli intestatari del medesimo conto corrente, almeno tre (3) distinti prodotti/servizi Credem, fra quelli sotto indicati:	
<ul style="list-style-type: none"> - accredito stipendio/pensione; - carta di credito Ego Classic; - carta di debito CredemCard; - investimento in titoli amministrati (tutti); - investimento in fondi comuni o sicav (tutti); - investimento in gestioni patrimoniali (tutte); - sottoscrizione polizze assicurative ramo vita; - sottoscrizione polizze assicurative ramo danni; - sottoscrizione sottoconto tecnico; - sottoscrizione obbligazioni emesse dalla banca; - sottoscrizione prestiti personali; - sottoscrizione di mutuo; - domiciliazione utenze (Enel, servizio telefonico, gas, acqua). 	
- spese per conteggio interessi e competenze (per ogni liquidazione)	EUR 0,00
SERVIZI DI PAGAMENTO	
- canone annuo carta di debito CREDEMCARD con microchip (circuito nazionale BANCOMAT PagoBANCOMAT circuito internazionale Maestro)- primo anno	EUR 0,00
- canone annuo carta di debito CREDEMCARD con microchip (circuito nazionale BANCOMAT PagoBANCOMAT circuito internazionale Maestro)- anni successivi	EUR 0,00
- canone mensile carta di debito CREDEMCARD con microchip (circuito nazionale BANCOMAT PagoBANCOMAT, circuito internazionale Maestro)	non applicato
CARTA DI CREDITO EGO CLASSIC VISA	
- canone primo anno	EUR 0,00
- canone anni successivi	EUR 31,50 oppure gratuita se speso superiore a 3.000 euro nei 12 mesi precedenti la scadenza della quota
CARTA DI CREDITO EGO CLASSIC MASTERCARD	



Aggiornato al 21/10/2016

- canone primo anno	EUR 0,00
- canone anni successivi	EUR 31,50 oppure gratuita se speso superiore a 3.000 euro nei 12 mesi precedenti la scadenza della quota
HOME BANKING	
- canone	EUR 0,00
- canone mensile per Phone Banking	EUR 0,00

VOCI DI COSTO - SPESE VARIABILI

GESTIONE LIQUIDITA'		decorrenza
- spesa tenuta conto fissa	EUR 0,00	
RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		
- per estratto conto su supporto cartaceo	EUR 0,00	
- per estratto conto su supporto elettronico (MYBOX)	EUR 0,00	
- per Documento di Sintesi periodico su supporto cartaceo	EUR 0,00	
- per Documento di Sintesi periodico su supporto elettronico (MYBOX)	EUR 0,00	
- per informativa su operazioni di pagamento su supporto cartaceo presso il domicilio	EUR 1,00	
- per informativa su operazioni di pagamento su supporto elettronico (MYBOX) o supporto cartaceo reperibile presso la dipendenza	EUR 0,00	
- movimentazione di periodo richiesta in filiale	EUR 0,59	
RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE UNILATERALE		
- supporto cartaceo	EUR 0,00	
- supporto elettronico (MYBOX)	EUR 0,00	
SERVIZI DI PAGAMENTO		
- prelievo in Euro su impianti ATM Credem	esente	
- prelievo in Euro su altra banca Italia ed estero	EUR 0,00	di cui le prime 0 gratuite
- Bonifico SEPA allo sportello su dipendenze CREDEM	EUR 1,00	
- Bonifico SEPA allo sportello su altri Istituti	EUR 3,00	
- Bonifico SEPA tramite Internet Banking su dipendenze CREDEM	EUR 0,00	
- Bonifico SEPA tramite Internet Banking su altri Istituti	EUR 0,00	
- Bonifico SEPA tramite Phone Banking su dipendenze CREDEM	EUR 1,00	
- Bonifico SEPA tramite Phone Banking su altri Istituti	EUR 1,00	
SERVIZIO SDD (SEPA DIRECT DEBIT)		
Commissione pagamento		
- SDD preautorizzati	EUR 0,00	
- SDD Societa' Gruppo Credem	EUR 0,00	
- SDD Aziende Petrolifere	EUR 0,00	
- SDD Carta di Credito	EUR 0,00	
- SDD Carta Ego	EUR 0,00	
- SDD per riscossione tributi	EUR 0,00	
- recupero spese postali	EUR 0,65	

VOCI DI COSTO - INTERESSI SOMME DEPOSITATE

INTERESSI CREDITORI		decorrenza
- da EUR 0,00	a EUR 10.000,00	t.n. 0,0000 %
- da EUR 10.000,00	a EUR 50.000,00	t.n. 0,5000 %
- oltre		t.n. 0,0000 %
tipo giacenza:		fasce di giacenza

VOCI DI COSTO - FIDI E SCONFINAMENTI



Aggiornato al 21/10/2016

INTERESSI DEBITORI

decorrenza

- tasso debitore sulle somme utilizzate t.n. 13,1500%
 - tasso sconfinamento e mora t.n. 13,1500%
- Tipo applicazione tasso sconfinamento e mora: applicazione a fasce

COMMISSIONE DI DISPONIBILITA' FONDI

La commissione si applica solo in presenza di affidamento sul conto in misura proporzionale all'importo e alla durata del fido concesso. La commissione si applica indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

- aliquota trimestrale per accordati ordinari 0,5000 %

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE**MODALITA' DI APPLICAZIONE - ESENZIONI**

La commissione di istruttoria veloce e' applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. Tale commissione e' calcolata sul saldo disponibile di fine giornata, nell'ammontare e con le franchigie sotto indicate nella relativa sezione, fatte salve le esenzioni di legge di seguito riportate.

La commissione di istruttoria veloce non e' dovuta quando il cliente riveste la qualifica di consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo, anche se derivante da piu' addebiti, e' inferiore o pari a 500,00 (cinquecento) euro; per gli utilizzi extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da piu' addebiti, e' inferiore o pari a 500,00 (cinquecento) euro
- ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di questa esclusione per un massimo di una volta a trimestre.

Fermo restando quanto sopra, la liquidazione della commissione di istruttoria veloce avverra' con la stessa periodicit  della liquidazione interessi.

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

- importo della commissione EUR 35,00
- franchigia per sconfinamento EUR 100,00
- franchigia per incremento di sconfinamento EUR 100,00
- importo massimo applicabile trimestralmente EUR 350,00

VOCI DI COSTO - DISPONIBILITA' SOMME VERSATE

decorrenza

- contanti data del versamento
- assegni circolari stessa banca gg 04 lav.
- assegni bancari stessa filiale data del versamento
- assegni bancari altra filiale gg 04 lav.
- assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia gg 04 lav.
- assegni bancari altri istituti gg 04 lav.
- vaglia e assegni postali gg 04 lav.

Il "**Tasso Effettivo Globale Medio**" (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria <<**Aperture di credito in conto corrente**>> pu  essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www.credem.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE**VOCI DI COSTO - OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'****ALTRO**

- periodicit  conteggio interessi annuale (al 31 Dicembre di ogni anno)
- liquidazione interessi creditoria al 31 Dicembre di ogni anno
- liquidazione interessi debitoria al 01 Marzo dell'anno successivo



Aggiornato al 21/10/2016

- conteggio e liquidazione oneri e/o spese e/o commissioni trimestrale	anno civile	
- divisore	EUR 0,00	
- costo carnet assegni		
- bolli su singolo assegno richiesto in forma libera (carnet da nr. 5 assegni) D.Lgs. 231/2007	EUR 1,50	
- commissione su prelievi sino a Euro 500 effettuati allo sportello senza assegni	EUR 2,92	
- commissione per variazione intestazione c/c	EUR 11,00	
- recupero dell'imposta di bollo, relativa agli estratti conto ed agli assegni bancari/circolari richiesti in forma libera		nella misura prevista dalla legge

Comunicazioni alla clientela

		decorrenza
- recupero spese postali per l'invio di contabili e quietanze	EUR 0,65	

Il "**Tasso Effettivo Globale Medio**" (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria << **Credito Revolving** >> può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www.credem.it.

Il "**Tasso Effettivo Globale Medio**" (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria << **Crediti Personali** >> può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www.credem.it.

CONDIZIONI SUCCESSIVE AL PERIODO PROMOZIONALE

		decorrenza
Le ricordiamo che, trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del conto corrente "Credem Conto Più", al presente rapporto contrattuale saranno applicate le seguenti modifiche, rimanendo invariate le restanti condizioni economiche.		

CONTO CORRENTE

RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI PERIODICHE (*):

- per estratto conto su supporto cartaceo	EUR 0,60
- per Documento di Sintesi periodico su supporto cartaceo	EUR 0,67

SERVIZI DI PAGAMENTO

- Bonifico SEPA allo sportello su dipendenze CREDEM	EUR 1,89
- Bonifico SEPA allo sportello su altri Istituti	EUR 3,52
- Bonifico SEPA tramite Internet Banking su dipendenze CREDEM	EUR 0,58
- Bonifico SEPA tramite Internet Banking su altri Istituti	EUR 0,58
- Bonifico SEPA tramite Phone Banking su dipendenze CREDEM	EUR 1,24
- Bonifico SEPA tramite Phone Banking su altri Istituti	EUR 1,24

INTERESSI SOMME DEPOSITATE - INTERESSI CREDITORI

- tasso a credito	t.n. 0,0000 %
tipo giacenza:	scaglioni di giacenza media

ALTRO

- costo carnet assegni	EUR 3,41
------------------------	----------

BONIFICI SEPA IN USCITA - CON ADDEBITO IN C/C ALLO SPORTELLLO

Commissioni e spese

- su dipendenze CREDEM	EUR 1,89
- su altri Istituti	EUR 3,52
- girofondi	EUR 3,52



Aggiornato al 21/10/2016

BONIFICI SEPA DISPOSTI TRAMITE INTERNET BANKING

Commissioni

- su dipendenze CREDEM	EUR 0,58
- su altri Istituti	EUR 0,58
- girofondi	EUR 0,58

BONIFICI SEPA DISPOSTI TRAMITE PHONE BANKING

Commissioni

- su dipendenze CREDEM	EUR 1,24
- su altri Istituti	EUR 1,24

CARTA DI DEBITO CREDEMCARD

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

- prelievo in Euro su altra banca Italia ed estero	EUR 1,90	di cui le prime 24	gratuite
--	----------	--------------------	----------

(*) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. Titolo VI del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

- Tipo applicazione tasso sconfinamento e mora: applicazione a fasce Si applica sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido. Non si applica se lo sconfinamento e' solo sul saldo per valuta

- t.n.: tasso annuo nominale.



RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il cliente può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura. Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Norme Speciali, è facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal Contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso deve comunicarsi tramite sottoscrizione di apposito modulo della banca consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r. ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 C.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
3. La Banca avrà facoltà di recedere dal Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, con effetto immediato, dandone comunicazione al Cliente qualora:
 - a) si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
 - b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
 - c) il Cliente diverso dalla persona fisica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
 - d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
 - f) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del Contratto;
 - g) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;
 - h) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente;
 - i) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
 - j) nei casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del Cliente persona giuridica;
 - k) l'introduzione di nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso il mantenimento di uno o più Servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;
 - l) nei casi di cessazione di uno o più Servizi o operazioni afferenti uno o più dei medesimi Servizi;
 - m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.
4. La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi a norma dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
 - a) il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca;
 - b) il Cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
 - c) il Cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca o il diverso termine indicatogli;
 - d) il Cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.



Aggiornato al 21/10/2016

La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

5. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:
- a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del Cliente;
 - b) acquistare o vendere per conto del Cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i contratti in essere;
 - c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
 - d) compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi.

Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno

6. Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
7. Lo scioglimento del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente lo scioglimento dei Servizi connessi al conto corrente (compreso anche il servizio di Credem.it). Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal Cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest'ultimo revocati in tempo utile.
8. Dal momento della ricezione della comunicazione dell'intenzione di avvalersi della risoluzione dell'intero Contratto o di uno o più degli specifici Servizi, ai sensi del precedente comma 4, ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il Cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca, salvo quanto ulteriormente disposto nelle Norme speciali, i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi (carte, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.).
9. In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.
10. In caso di cessazione degli effetti del Contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente, previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l'intermediario indicato dal Cliente, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del Contratto saranno messe a disposizione del Cliente sul conto corrente, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

Tempi massimi di chiusura rapporto

I tempi massimi di chiusura del **contratto di conto corrente** sono 15 giorni (che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto. Es. La restituzione delle materialità (carte di credito, carte di debito, assegni). Sono escluse le estinzioni per successione).



Aggiornato al 21/10/2016

Reclami

I reclami vanno inviati per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE), per via telematica alla casella email recweb@credem.it o a mezzo posta certificata all'indirizzo rec.credem@pec.gruppocredem.it, via fax al n.0522 407507 o attraverso il sito internet della Banca (www.credem.it).

La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 *bis* TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione istruttoria veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione di disponibilità fondi (Commissione onnicomprensiva)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.



Aggiornato al 21/10/2016

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (Allegato I della Direttiva 2014/49/UE)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso Credito Emiliano S.p.A. sono protetti da	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) 1
Limite della protezione	100.000 euro per depositante e per ente creditizio 2
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro 2
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente 3
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio	Entro 20 giorni lavorativi 4
Valuta del rimborso	Euro
Contatto	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma (Italia) Tel. 0039 06-699861 Fax. 0039 06-6798916 Pec: segreteriagenerale@pec.fitd.it Email: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante	

1. Sistema responsabile della protezione del Suo deposito:

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

2. Limite generale della protezione:

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 euro e un conto corrente di 20 000 euro, gli saranno rimborsati solo 100 000 euro.

3. Limite di protezione per i conti congiunti:

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 euro. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 euro. Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre 100 000 euro i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.

4. Rimborso:

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), Tel. 0039 06-699861, Fax: 0039 06-6798916, PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it, E-mail: infofitd@fitd.it, sito: www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, entro 7 giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- l'importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet: www.fitd.it.

Altre informazioni importanti:

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.